

## INDICI RILEVATORI DEL LAVORO SUBORDINATO NEL SETTORE EDILE

di Giuseppe MORO

Per contrastare il fenomeno, sempre più frequente nel settore dell'edilizia (e non solo ...), di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 c.c., il Ministero del Lavoro ha diramato la circolare n. 16 del 4 luglio 2012 "*lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo*".

La circolare è il frutto di una rilevazione quantitativa svolta dall'ANCE sui dati ISTAT relativa all'anno 2011, secondo cui si dimostra come vi sia uno squilibrio nel settore edile tra le presenze dei lavoratori autonomi 1.039.000 e lavoratori subordinati 986.000. La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori forme "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione di impresa e costituisce, nello specifico, Associazioni Temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene effettua-

ta, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

Attraverso un regime di "presunzioni operative"<sup>1</sup> il Ministero del Lavoro "*al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni*" ha rilevato come, le criticità sovraesposte, coinvolgono sia il corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Ma al di là del potere ispettivo, la domanda sorge spontanea: come può applicarsi in forma tassativa una circolare che si basa su "presunzioni operative", e quindi su di un potere sommario?

Inoltre, in un sistema - come quello italiano - le modalità di ispezione dettate dalla circolare mini-

<sup>1</sup> Tale regime sembra anticipare la Riforma Fornero sulla "stretta" delle partite IVA.

steriale possono apparire alquanto fallaci, soprattutto se guardiamo al nostro tessuto economico-produttivo, fatto di artigiani e di piccole e medie imprese.

I criteri dettati dalla Circolare ministeriale sulla "consistenza e organizzazione aziendale" appaiono quindi ancora una volta poco incisivi rispetto ad un sistema che avrebbe bisogno di regole precise e non di presunzioni da dare all'ispettore arbitro di se stesso.

Il ministero nella stessa circolare ci tiene a precisare che i criteri e le presunzioni sono esclusivamente "istruzioni operative" legate alla metodologia ispettiva da avere sui cantieri edili; pertanto non principi generali. Ne potrebbero esserlo. Una sorta, quindi, di vademecum dell'ispettore, il quale nel corso di operazioni di controllo, stabilisce quali soggetti possano essere identificati come subordinati e quali, invece, come adeguati all'attività in proprio.

È doveroso fare un passo indietro. Infatti, al fine di comprendere appieno quelle che sono le direttive esposte nella circolare n. 16 è utile analizzare ciò che dice il legislatore agli articoli 2094 c.c. (c.d. *lavoro subordinato*), 2222 c.c. (c.d. *lavoro autonomo*).

Anche se il legislatore ci tiene a precisare che le indicazioni, contenute nella circolare, non comportano la costituzione di criteri di distinzione tra prestazioni autonome

e prestazioni subordinate, dopo poche righe si smentisce dando una definizione in merito, facendo riferimento all'art. 89, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale per lavoratore autonomo si intende: "*la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*". Ovviamente il riferimento è del tutto fallace proprio perché, come si vedrà tra poco, l'indice rilevatore che distingue il lavoratore autonomo da quello subordinato non è di certo la nuda e cruda "subordinazione".

L'analisi che segue è utile a comprendere appieno non solo l'attività ispettiva futura svolta sui cantieri da parte dello Stato, attraverso i suoi ispettori del lavoro, ma anche per le Associazioni di categoria e gli Enti (Inps, Inail e Casse Edili), coinvolti dalla materia, per analizzare chi davvero può essere definito lavoratore autonomo e chi no, chi imprenditore artigiano e chi no.

La prima rilevazione è da farsi sulle differenze tra gli artt. 2094 c.c. e 2222 c.c.. Secondo la dottrina<sup>2</sup>, le due modalità di lavoro - subordinato<sup>3</sup> e autonomo (e/o

<sup>2</sup> G. Veneto, *Il nuovo manuale di diritto del lavoro*, (a cura di) A. Belsito, Cacucci, Bari, 2012.

<sup>3</sup> Indici guida: assoggettamento alla direzione, utilizzazione dell'organizza-

parasubordinato) - si differenziano secondo i seguenti "indici rilevatori":

**Lavoro subordinato autonomo e/o parasubordinato**

- \* collaborazione con l'imprenditore \*
- \* prestazione continuativa \*
- \* prestazione coordinata \*
- \* utilizzazione di mezzi ed organizzazione altrui \*
- \* retribuzione periodica \*
- \* prestazione di attività e di mezzi \*
- \* assoggettamento ad un orario \*
- \* occasionalità del lavoro\*
- \* prestazione in riferimento al risultato \*
- \* potere direttivo 2086 c.c.
- \* potere disciplinare 2104, 2105 e 2106 c.c.

Pertanto, ciò che differenzia il lavoratore subordinato da quello autonomo e/o parasubordinato è dato dal potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato<sup>4</sup>.

---

zione altrui, assoggettamento a un orario, possibilità di subire sanzioni disciplinari, retribuzione fissa e periodica, fruizione delle ferie, prestazione dell'attività lavorativa per una persona sola o per un tempo tendenzialmente pieno, occasionalità, "risultato" o "mezzi" di lavoro.

<sup>4</sup> "Perché sussista un rapporto di lavoro subordinato non sarà sufficiente accertare l'espletamento di una prestazione lavorativa continuata con un compenso periodico e che possa essere riferito tanto a mere prestazioni di attività quanto al raggiungimento di risultati (come ad es. il lavoro a cottimo), ma indispensabile verificare

Mentre, invece, l'art. 2222 c.c., stabilisce chi fa cosa nel contratto d'opera che ha come fine il risultato da raggiungere mediante un corrispettivo con un lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione, nei confronti del committente.

Quindi la circolare n. 16 fa riferimento espressamente a tutte quelle prestazioni di lavoro che erroneamente - a causa anche di una rete ispettiva a maglie larghe - son rientrate nel lavoro autonomo. Pertanto tutte quelle attività che consistono nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (come da CCNL edilizia).

*"Non è artigiano il muratore che, non possedendo ponteggi o pale meccaniche, presti attività a favore di un unico committente"*. Si è quindi di fronte ad un caso di locatio operarum.

---

*che il prestatore d'opera sia assoggettato a costanti direttive e controlli del suo superiore gerarchicamente preposto e sia altresì sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro"* secondo G. Veneto, *Il nuovo manuale di diritto del lavoro*, (a cura di) A. Belsito, Cacucci, Bari, 2012.

Secondo la circolare, vanno inquadrati come effettivamente autonome le attività che intervengono nella fase del completamento dell'opera o in sede di finitura e realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Nello specifico le attività sottoposte ad ispezione sono: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

La circolare, ribadisce criteri, noti a tutti: il lavoratore autonomo non è altro che *"la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"*. Dunque, l'esclusione assoluta di vincoli di dipendenza, anche materiale, da ulteriori imprese impegnate nel medesimo cantiere in cui viene eseguita l'ispezione, sancisce autonomia del soggetto lavoratore.

Quando una di esse viene svolta da un lavoratore autonomo, iscritto nel registro delle imprese (non artigiano) o all'albo delle imprese artigiane, per il Ministero si tratta di possibile "falso lavoratore autonomo". Da sospetto diviene certezza se vi sono due condizioni/presunzioni:

1) mancanza di una conclamata

sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale, rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali (*organizzazione aziendale*);

2) mancanza di un'inequivocabile situazione di pluricommitenza (*monocommittenza*).

In tali casi il lavoratore presunto autonomo è riconosciuto dipendente del committente, ossia del reale beneficiario delle false prestazioni di lavoro autonomo.

*"Disponibilità di consistente dotazione strumentale"* rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere un'effettiva, piena e autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

Come fare la verifica? Potrà essere condotta - spiega il Ministero - sul registro dei beni ammortizzabili, dal quale appurare la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria ai lavori<sup>5</sup>.

*"Riscontro di un'eventuale monocommittenza"*, in tale caso vi è da evidenziare la dubbia condizione che appone il Ministero, la circolare infatti parla di elemento sintomatico, anche se non decisivo.

Infine, per quanto riguarda le

<sup>5</sup> Il Ministero non dà rilevanza alla c.d. mera proprietà o possesso di minuta attrezzatura, come secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi.

sanzioni nel caso di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, verrà addebitato al beneficiario delle prestazioni del neo-subordinato ogni conseguenza sanzionatoria legata non solo alle violazioni di natura lavoristica e contributiva, ma anche sulla sicurezza sul lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori, adottando un apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria.